

ALLEGATO 4 – SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS COMUNALI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 E 2025/2026

SCRITTURA PRIVATA

TRA

il Comune di Pisa (Part. IVA 00341620508), legalmente rappresentato dal Dott. Francesco Sardo domiciliato per la carica in Pisa, la quale interviene a questo atto non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di Dirigente della Direzione 07 e del Comune suddetto, per il quale agisce e si impegna in virtù dei poteri ad essa conferiti dall'art. 7 del vigente Regolamento dei Contratti

E

L'Associazione **(in seguito "Associazione") con sede in **, C.F./P.IVA** rappresentato dal **, in qualità di legale rappresentante e domiciliato per la carica preso la sede su indicata;

Premesso che:

- in linea con quanto attuato negli anni passati dal Comune di Pisa, è opportuno assicurare l'accompagnamento sugli scuolabus comunali;
- secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dall'art. 118, comma 4, della Costituzione e dall'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, il Comune favorisce l'iniziativa privata volta allo svolgimento di attività di interesse generale, in tal modo esercitando le proprie funzioni istituzionali;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ha recato il "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Decreto n. 72/2021, ha approvato le "Le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del "Terzo Settore";
- il Comune, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel perseguimento dei propri programmi amministrativi, secondo criteri di efficacia ed economicità, ha ritenuto di contribuire alla realizzazione delle suddette attività in ragione della loro valenza di interesse pubblico generale;
- con determinazione Direzione-07/** del ** è stato approvato l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per la selezione riservata alle Associazioni di volontariato e di promozione sociale per svolgimento dell'attività di accompagnamento su scuolabus comunali, Anno Scolastico 2024/2025 e 2025/2026;
- con determinazione Direzione-07/** del ** è stata selezionata per lo svolgimento dell'attività suddetta l'Associazione **;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c), del Regolamento per la concessione di contributi, patrocini ed altri benefici economici del Comune di Pisa, il Regolamento medesimo non si applica alla fattispecie di cui alla presente convenzione.

Art. 1- Oggetto e durata

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano fra il Comune di Pisa e l'Associazione per lo svolgimento delle seguenti attività anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, come dettagliatamente descritte nell'allegato 1 e nel progetto presentato con prot. n. * del *. La presente convenzione ha durata dal 01 settembre 2024 al 30 giugno 2026.

L'attività si svolgerà durante l'anno scolastico 2024/2025 e l'anno scolastico 2025/2026, secondo il calendario scolastico annuale. Sono esclusi dall'attività i giorni festivi, i giorni previsti come festivi nel calendario o riconosciuti come vacanze ordinarie o straordinarie e i giorni in cui non si svolgono attività didattiche in conseguenza di assemblee, scioperi, consultazioni elettorali, chiusura dei plessi scolastici per eventi particolari ecc. Allo scadere il Comune di Pisa si riserva di richiedere all'Associazione il prosieguo dello svolgimento dell'attività per ulteriori due anni scolastici o comunque per il tempo necessario allo svolgimento di una nuova procedura.

Art. 2 – Obblighi dell'Associazione

L'Associazione dovrà impegnarsi a:

- consegnare all'U.O. Trasporto – Diritto allo Studio elenco riportante i nominativi dei volontari (con indicazione di data e luogo di nascita e residenza) che effettueranno l'attività di accompagnamento in ogni singolo itinerario e di coloro che, resisi disponibili, effettueranno eventuali sostituzioni dovute a cause di forza maggiore.
- Conservare per eventuali controlli le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 dai tutti i volontari impiegati nelle attività secondo il modello predisposto dall' U.O. Trasporto – Diritto allo Studio;
- stipulare e mantenere attiva per tutto il periodo convenzionale polizze come descritte nel successivo articolo 5.

Tutti i volontari dovranno essere riconoscibili mediante apposite casacche e/o tesserini nominativi che saranno forniti dall'Associazione di Volontariato e dovranno comportarsi in modo adeguato, nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

L'Associazione indica quali coordinatori e referenti delle attività previste nella presente convenzione i sig.ri **. I coordinatori hanno il compito di tenere i collegamenti con le strutture operative dell'Ente per la verifica comune dello stato dei rapporti e del concreto svolgimento delle attività, inoltre devono attivarsi per provvedere alle eventuali sostituzioni dei volontari, nonché svolgere tutte quelle attività previste nell'allegato 1 e nel progetto presentato con prot. n. * del *;

L'Associazione garantisce la tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale di eventuali variazioni concernenti i nominativi o del responsabile e del coordinatore. La comunicazione si intende tempestiva quando avviene entro 1 giorno lavorativo.

Art. 3 – Modalità di erogazione delle risorse

Il Comune si impegna a riconoscere un importo complessivo massimo di **Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00)** compreso oneri di sicurezza a titolo di compartecipazione alle spese per la realizzazione di quanto in oggetto; il contributo ha natura vincolata dovendosi intendere specificamente destinato alla copertura economica, ancorché parziale, delle spese. L'erogazione avverrà solo a seguito di positiva verifica del rendiconto delle spese ammissibili sostenute. L'ammontare definitivamente erogabile non potrà in alcun caso eccedere le spese ammissibili.

Il pagamento avverrà nel modo seguente:

- trimestralmente sulla base della rendicontazione presentata.

Le parti danno atto, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, che il suddetto importo:

- è oppure non è fuori campo dall'applicazione dell'IVA per mancanza del requisito oggettivo, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 633/1972 e secondo i criteri generali forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21/11/2013, in quanto il contributo stesso non ha natura corrispettiva;
- non deve essere assoggettato alla ritenuta del 4% ai fini dell'Imposta sui redditi di cui all'art. 28 D.P.R. 600/1973.

Art. 4 – Rendicontazione delle spese

Il rimborso complessivo non potrà superare il suddetto importo.

L'importo è da intendersi quale rimborso ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 117/2017 delle spese effettivamente sostenute e documentate, nonché dei costi indiretti limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della procedura.

In merito al rimborso delle spese sostenute dai volontari si rinvia all'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

Al rendiconto delle spese sostenute, fatta eccezione per la parte documentata forfettariamente, è allegata copia delle fatture e quietanze, o dei documenti equivalenti, cui le stesse si riferiscono.

Il rimborso delle spese sostenute avverrà in rate trimestrali, previa puntuale e documentata rendicontazione, per voci riconducibili a:

- 1) spese relative al funzionamento dell'Associazione, per il servizio in oggetto: servizi, utenze, segreteria, manutenzione;
- 2) oneri derivanti dal rimborso spese ai volontari coinvolti nel progetto e regolarmente iscritti nel Registro, come previsto dalla normativa vigente:

a) spese di viaggio documentate: auto propria (scheda carburante), pedaggi, pullman, treno;

- b) assicurazioni obbligatorie dei volontari impiegati ed a copertura della responsabilità civile verso terzi, come previsto dalla normativa ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017;
- 3) oneri derivanti dal personale dipendente o libero professionista o voucher INPS previsti dal progetto: costo orario, buste paga INPS, INAIL, IRAP, spese per acquisto voucher, spese commercialista;
- 4) spese sostenute dall'Associazione per l'acquisto di vestiario e/o tesserini di riconoscimento per l'attività dei volontari;
- 5) materiali necessari per lo svolgimento del progetto;
- 6) utenza telefonica specifica per progetto per la gestione di utenti o attività;
- 7) formazione obbligatoria annuale e aggiornamento volontari e personale convenzionato (sicurezza, primo soccorso);
- 8) supervisione e coordinamento;
- 9) altre spese imputabili direttamente all'attività oggetto della procedura,
- Come prescritto dall'articolo 17, comma 3, del Codice, sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009.

Art. 5- Responsabilità / Coperture assicurative

L'Associazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare all'associazione stessa e/o a terzi in conseguenza delle attività svolte.

L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L'Associazione, con effetto dalla data di decorrenza della presente convenzione, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore e a mantenere in vigore, per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Pisa) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta ed oggetto della convenzione e, comunque, di tutti coloro dei quali l'Associazione si avvalga e per i quali la normativa vigente ponga a carico dell'Associazione l'iscrizione all'INAIL, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Art. 6 - Accertamenti e controlli sull'attività

Al Comune di Pisa è riservata ampia facoltà di controllo sull'attività svolta dall'Associazione rispetto alle attività esercitate anche attraverso sopralluoghi.

Art. 7 - Personale dell'Associazione e rapporti di lavoro

Il personale che collabora con l'Associazione risponderà per fatti illeciti, e per effetto della presente convenzione, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra i dipendenti stessi e l'Amministrazione Comunale. Il Comune di Pisa non assume alcuna responsabilità per quanto attiene ai rapporti di lavoro fra la l'Associazione ed i suoi dipendenti o prestatori d'opera.

L'Associazione è responsabile dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e tutela dei lavoratori dipendenti e dei prestatori d'opera.

Art. 8 - Risoluzione

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di avvalersi della risoluzione della presente convenzione in caso di mancato rispetto di quanto previsto nell'allegato 1 all'avviso e nel progetto presentato.

In caso di scioglimento o cancellazione dell'Associazione dal Registro Unico Nazionale delle associazioni di volontariato, per cessazione dell'attività oggetto della convenzione, per variazione della gestione e/o della modalità di affidamento, per impossibilità sopravvenuta e per tutte le altre cause previste dalla legge, l'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione di diritto della convenzione.

L'Amministrazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di recesso, previo avviso da comunicarsi, in forma scritta, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'interruzione delle attività oggetto della convenzione.

L'Associazione può recedere dalla convenzione previo preavviso scritto e motivato di almeno tre (3) mesi, notificato al responsabile del procedimento mediante PEC.

E' fatto divieto all'Associazione, sotto pena di risoluzione di diritto del contratto, la cessione totale o parziale del servizio. E' altresì vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano state riconosciute ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

L'Associazione dichiara di ben conoscere ed accettare il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa, e in particolare, individua il sig** quale referente per la prevenzione della corruzione.

Art. 9 - Controversie

Per la definizione di qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica chedovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine dell'assegnazione, è competente il Foro di Pisa.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 e ss. del Regolamento U.E. 2016/679 del 27 aprile 2016 (RGPD) il trattamento dei dati avverrà esclusivamente per i fini consentiti dalla legge e secondo le modalità di trattamento in essa definiti. L'informativa sul trattamento dei dati personali è consultabile sul sito all'indirizzo <https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html>.

Art. 11- Norme finali e fiscali

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'Associazione sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi art. 82 comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI PISA

PER L'ASSOCIAZIONE